

p. 41 si dice che la virtù non ha una storia, che « la virtù posseduta non è drammatica ». Ma la virtù è sempre dramma, è sempre attività: una virtù posseduta, ossia meccanizzata, incosciente, diventata abitudine, non è più virtù. A p. 47 ci saremmo astenuti dalle osservazioni con le quali dall'esame fisiologico si vuol ricavare la legge della vita, applicabile alla morale; perchè la fisiologia è inetta a darci qualunque idea di discriminazione valutativa, se noi non ve l'introduciamo prima togliendola dal campo della morale e dello spirito. Chi chiede consigli di morale alla biologia e fisiologia, non può poi ricusare quelli immorali, che altri ottiene con lo stesso procedimento. A pp. 59-61 si fa un grand'elogio della *fede*. Ora se la fede è conoscenza (in tutte le sue forme legittime) è giusto che la fede, ossia il conoscere, è base del volere: *ignoti nulla cupido*. Ma il Petrone sembra intendere la fede come qualcosa di diverso dalla mentalità, e d'incontrollabile: qualcosa di arazionale se non d'irrazionale, d'incriticabile se non di anticritico: una fede di tal genere sembra a noi degnissima di tutti i sarcasmi del Nietzsche. In genere poi, non è esatto il parlare, come qui si fa *passim*, di emozione e di compiacenza *estetica* od *artistica* quali elementi costitutivi della concezione del Nietzsche. Bisognerebbe dire invece compiacenza *sensuale* o (se non fosse un pleonasma) compiacenza *edonistica*. L'estetica e l'arte non c'entrano punto. Chi prova voluttà nel vedere scannare il suo simile, avrà una compiacenza *sensuale*, per quanto mostruosa, ma non già un'emozione *estetica*. Starà vicino al Marchese di Sade, non a Lorenzo il magnifico.

B. C.

MAX RÜMELIN. — *Die Verwendung der Causalbegriffe in Straf- und Civilrechte*. — Tübingen, 1900 (estr. dall'*Archiv für civilistische Praxis*, pp. 174, 8°).

Dalla presente trattazione apprendiamo, noi non giuristi, che c'è nella letteratura giuridica germanica un'abbondantissima serie di monografie e dissertazioni sul concetto di *causalità* nel diritto. E a tale letteratura s'aggiunge questa trattazione medesima che esamina criticamente le varie teorie sull'argomento, e ne propone delle nuove o ritocca quelle vecchie. E si risale ai libri di logica (di solito allo Schopenhauer o allo Stuart Mill, e il Rümelin si attiene per suo conto alla logica del suo maestro Sigwart) per fissare i varii sensi e l'esatto contenuto scientifico della parola *causa*; e si discute se nel diritto valga il concetto di causa efficiente, o di causalità complessiva, o di causa adeguata, e se il concetto di causa adeguata sia applicabile alla responsabilità delle omissioni, e simili. Ora noi non vorremmo aver mal compreso: ma, letta la dissertazione del Rümelin, ci è venuto il dubbio che la questione sia mal posta. Il che non farà meraviglia chi pensi agl'inconvenienti della filosofia quando la si tira in ballo da parte dei non filosofi, o in occasione di problemi non filosofici. Criticare e stabilire il concetto di *causa* è compito della Logica: il di-

ritto, che non è scienza e molto meno filosofia del pensiero o logica, non può avere alcun interesse nelle dibattute definizioni del concetto di causa. Ciò che importa nel diritto è, quando la si presenta, la ricerca effettiva della causa di dati fatti; ma per questa parte la filosofia e la logica non possono dare nessun aiuto, perchè esse analizzano, sì, il pensiero, ma non lo producono: concernono la teoria del pensiero, non il pensiero in atto. E solo il pensiero in atto può discernere la causa di tale o tal fatto determinato o di dati ordini di fatti. E come il diritto non s'interessa alla scienza logica, così la scienza del diritto dibatte altri problemi da quelli della logica. La questione che nel caso presente si agita tra i giuristi ha, a noi sembra, tutt'altra sostanza che non paia dall'aspetto; ed inesattamente la si confonde con quella meramente logica del concetto di causa. Si tratta di stabilire il concetto di *responsabilità giuridica*, concetto, che, com'è noto, non è il medesimo di quello di *responsabilità morale*. Moralmente responsabile è chi consciamente compie una data azione: ma questa responsabilità morale è insieme troppo larga e troppo stretta nei riguardi del diritto. È troppo larga, perchè, com'è noto, una persona che adoperi mezzi non conducenti allo scopo per commettere deliberatamente un'azione delittuosa, è giuridicamente incolpevole, sebbene moralmente colpevolissima: è troppo stretta, perchè chi produce un danno senza averne coscienza è moralmente innocente, ma giuridicamente, almeno in certi casi, responsabile. Gli è che la responsabilità giuridica riguarda non l'uomo reale, ma l'uomo costruito quale la legge lo vuole: onde non tien conto, in dati casi, dell'incoscienza, e presume conscio chi è di fatto inconscio. Il Rümelin tocca questo punto quando dice che nel diritto si fa una *prognosi posteriore oggettiva* (nachträgliche objektive Prognose) delle intenzioni dell'agente. Come c'entra in tutto questo il concetto filosofico di causa? Quella presunzione giuridica è giustificabile per motivi di opportunità sociale; quella presunzione giuridica è necessaria per interpretare ed applicare la legge; in essa rientra e con essa si spiega anche la responsabilità delle omissioni e l'irresponsabilità dei tentativi delittuosi con mezzi disadatti: ma il concetto di causa è inutile chiamarlo in causa, perchè non ha che fare nella questione. La quale, dunque, a nostro parere, guadagnerebbe ad esser liberata dall'immistione delle teorie logiche, e dalla pretesa di cercare uno « speciale concetto giuridico della causalità ».

B. C.